

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2015

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Mäder contro la Svizzera](#) dell'8 dicembre 2015 (n. 6232/09 e n. 21261/10)

Diritto alla verifica della legalità della detenzione entro brevi termini (art. 5 par. 4 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); privazione della libertà a scopo d'assistenza.

Oggetto della sentenza è un collocamento in clinica disposto dall'autorità tutoria nell'ambito di una privazione della libertà a scopo assistenziale (secondo il diritto anteriore) e la durata della verifica relativa alla richiesta di rilascio del ricorrente. Il ricorrente ha fatto valere in particolare una violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, poiché ha dovuto ottenere una decisione dell'autorità tutoria prima di adire il giudice, e dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a una decisione motivata) in merito alla sua richiesta di rilascio.

In base agli atti sono passati quasi cinque mesi tra la prima richiesta di rilascio e la decisione che ha consentito al ricorrente di poter adire un giudice. Il rimedio giuridico consente soltanto la verifica del diritto al risarcimento danni e alla riparazione morale, e non l'ordine di rilascio. Nel caso in esame, l'obbligo del ricorrente di ottenere una decisione amministrativa prima di adire il giudice viola pertanto il diritto del ricorrente di ricevere in tempi brevi una decisione in merito alla privazione della libertà. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità). La Corte ritiene chiaramente infondata la presunta violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Z.H. e R.H. contro la Svizzera](#) dell'8 dicembre 2015 (n. 60119/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); obbligo di riconoscimento del matrimonio di un minore contratto in Iran.

Il presente caso riguarda la domanda d'asilo di due cittadini afgani, Z.H. e R.H., che si erano sposati con rito religioso in Iran quando Z.H. era ancora minorenne.

Poiché le autorità svizzere non hanno riconosciuto legalmente il matrimonio, le procedure d'asilo dei ricorrenti sono state condotte separatamente. R.H. è stato in seguito allontanato verso l'Italia, per tornare però illegalmente in Svizzera pochi giorni dopo.

I ricorrenti hanno fatto valere davanti alla Corte che l'allontanamento di R.H. verso l'Italia aveva violato l'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti) e l'articolo 8 CEDU e che un nuovo allontanamento avrebbe costituito un'ulteriore violazione degli stessi articoli. Dopo aver presentato ricorso e quando Z.H. aveva quasi raggiunto i 17 anni di età, la Svizzera ha riconosciuto il matrimonio contratto in Iran. Pertanto, i ricorrenti sono stati considerati come una famiglia e all'allora Ufficio federale della migrazione è stata data istruzione di entrare in materia alla domanda di riesame dei ricorrenti. Sulla base di questi nuovi elementi il Governo svizzero aveva chiesto la cancellazione del ricorso e i ricorrenti avevano di conseguenza ottenuto asilo in Svizzera.

La Corte ha esaminato il ricorso soltanto dal punto di vista dell'articolo 8 CEDU in merito all'allontanamento di R.H. verso l'Italia e ha cancellato dal registro la parte restante del ricorso. Ha stabilito che la Svizzera non ha alcun obbligo di riconoscere il matrimonio di un mino-

re, che i tribunali nazionali sono più adatti a verificare le norme per il diritto al matrimonio, e che di conseguenza le autorità svizzere non erano tenute a considerare i ricorrenti come sposati al momento dell'allontanamento di R.H. verso l'Italia. Inoltre, R.H. è rientrato in Svizzera soli tre giorni dopo l'allontanamento verso l'Italia e la sua domanda d'asilo è stata trattata dalle autorità competenti. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [G.S.B. contro la Svizzera](#) del 22 dicembre 2015 (n. 28601/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato disposto con art. 8 CEDU); attuazione di un accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale tra Svizzera e USA.

Il ricorso riguarda la trasmissione di dati bancari del ricorrente alle autorità fiscali americane, in applicazione di un accordo in ambito di assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli USA.

La Corte ha riconosciuto l'interesse preponderante della Svizzera a soddisfare la richiesta di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti per consentire alla autorità statunitensi l'identificazione di patrimoni nascosti in Svizzera. Il ricorrente avrebbe disposto di diverse garanzie di diritto procedurale per impedire la trasmissione dei propri dati bancari e per potersi così proteggere da un'applicazione arbitraria dell'accordo tra i due Paesi. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Perinçek contro la Svizzera](#) del 15 dicembre 2015 (n. 27510/08) (Grande Camera)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); sanzione penale per aver negato il genocidio armeno.

La questione riguarda la condanna basata sull'articolo 261^{bis} capoverso 4 del CP (norma penale contro il razzismo) di un politico turco, il quale ha sostenuto pubblicamente in Svizzera che le deportazioni di massa e il massacro degli armeni da parte dell'Impero Ottomano nel 1915 non sarebbero stati un genocidio. Il ricorrente ha fatto valere davanti alla Corte una violazione della libertà d'espressione.

Dopo aver soppesato da un lato il diritto alla libertà di espressione del ricorrente e dall'altro il diritto al rispetto della dignità delle vittime e dell'identità armena (tutelati dall'art. 8 CEDU; diritto al rispetto della vita privata), la Corte non ha ritenuto necessario, in una società democratica, punire penalmente il ricorrente per le opinioni espresse al fine di proteggere i diritti interessati della comunità armena. In particolare, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente riguardassero una questione di interesse pubblico e non dovessero essere interpretate come un'incitazione all'odio o all'intolleranza. Le dichiarazioni contestate non sarebbero state espresse in un contesto di forte tensione o specifica portata storica in Svizzera e non avrebbero nuociuto alla dignità della comunità armena al punto da richiedere una risposta penale in Svizzera. Infine, la Svizzera non è tenuta per impegni internazionali a criminalizzare tali dichiarazioni. Risulta che i tribunali nazionali abbiano sanzionato le dichiarazioni del ricorrente in quanto difforni dall'opinione dominante in Svizzera; imporre una condanna penale è grave. Violazione dell'articolo 10 CEDU (10 voti contro 7).

Decisione [A.M. contro la Svizzera](#) del 3 novembre 2015 (n. 37466/13)

Trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 in combinato disposto con art. 3 e 8 CEDU); allontanamento verso l'Italia.

Il ricorrente siriano di origine curda ha fatto valere un possibile trattamento contrario all'articolo 3 CEDU nel caso di un allontanamento verso l'Italia, sulla base delle cattive condizioni per i richiedenti l'asilo e della mancanza di assistenza per la sua malattia psichica. L'allontanamento, inoltre, costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in quanto interromperebbe il rapporto con la sorella e suo marito, residenti in Svizzera, tanto più che il ricorrente è particolarmente bisognoso di protezione e dipendente dalla sorella a causa della propria malattia psichica.

In merito all'articolo 3 CEDU, la Corte ha stabilito che il caso presenta delle somiglianze con la sentenza A.S. contro la Svizzera del 30 giugno 2015 (cfr. Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 2° trimestre 2015), nella quale aveva deciso che lo stato di salute del ricorrente non era critico e che nulla indicasse la mancanza di un adeguato trattamento dei problemi psichici nel caso di ritorno in Italia. La Corte ha inoltre stabilito che le condizioni di accoglienza di per sé non giustificano un blocco di tutti gli allontanamenti verso l'Italia.

La Corte ha fatto riferimento alla sentenza A.S. contro la Svizzera anche in merito all'articolo 8 CEDU, rilevando che le autorità nazionali avevano concesso al ricorrente di restare in Svizzera per meno di due mesi e al solo fine di esaminare la sua domanda d'asilo e di soddisfare le disposizioni del regolamento Dublino e le norme nazionali. Il ricorrente non può pertanto far valere la costituzione in Svizzera di uno stretto legame familiare con la sorella, tanto più che ella era entrata in Svizzera solo pochi giorni prima del ricorrente e all'epoca anche il suo soggiorno era stato autorizzato solo per la durata della procedura d'asilo. Irrricevibile (unanimità).

Decisione [Spycher contro la Svizzera](#) del 17 novembre 2015 (n. 26275/12)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con art. 8 CEDU [diritto al rispetto della vita privata e familiare]) e art. 14 in combinato disposto con art. 2 [diritto alla vita] e art. 3 CEDU [divieto di trattamenti inumani o degradanti]); rifiuto di una richiesta per l'ottenimento di una rendita d'invalidità.

Il ricorso riguarda il rifiuto di corrispondere una rendita di invalidità a una persona sofferente di problemi di salute non coperti dall'assicurazione di invalidità.

La Corte ha stabilito in particolare che la ricorrente non ha fornito un fondamento alla sua asserzione secondo cui Swiss Medical Assessment and Business-Center AG (SMAB), incaricato della valutazione del suo caso, sarebbe stato parziale. Inoltre, non sembra che le istanze nazionali abbiano apprezzato in modo arbitrario gli atti medici, in particolare la perizia privata della ricorrente e la perizia della SMAB. Infine, la Corte ha fatto notare che una diagnosi medica obiettiva deve distinguere tra le sindromi con cause organiche e quelle senza, come nel caso della ricorrente. Il fatto che sulla base di questa differenza obiettiva alla ricorrente non sia stata riconosciuta una rendita AI non costituisce una discriminazione rispetto alle persone a cui è stata riconosciuta tale rendita, in quanto le due situazioni non sono né simili né paragonabili. Irrricevibile (unanimità).

Decisione [W.N. contro la Svizzera](#) del 8 dicembre 2015 (n. 56069/14)

Trattamento degradante (art. 3 CEDU), abusi nell'istituto minorile di un convento tra il 1962 e il 1972.

Richiamandosi agli articoli 3, 6 paragrafo 1 (diritto ad un processo equo) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), il ricorrente fa valere di essere stato vittima di trattamenti degradanti durante il suo soggiorno nell'istituto minorile di un convento tra il 1962 e il 1972. Le au-

torità non avrebbero mai fatto chiarezza sulle accuse e al ricorrente sarebbe stato negato l'accesso alla giustizia a causa dei termini di prescrizione nazionali. La Corte ha verificato le allegazioni del ricorrente soltanto dal punto di vista dell'articolo 3 CEDU stabilendo che, sul piano materiale, gli abusi lamentati hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della CEDU per la Svizzera e il ricorso pertanto è incompatibile *ratione temporis* con le disposizioni della Convenzione. A livello procedurale, ha fatto notare che il ricorrente ha presentato denuncia penale 40 anni dopo la fine dei presunti trattamenti degradanti o inumani. Si tratta di un periodo di tempo molto lungo e non convince l'asserzione del ricorrente di essere a conoscenza dei motivi dei suoi problemi psicologici e sociali soltanto dal 2011. Il ricorrente ha riconosciuto il legame tra i maltrattamenti subiti nell'infanzia e la sua situazione psichica nel 1992 o al più tardi nel 2011, pertanto gli sarebbe dovuto essere chiaro che una denuncia penale non avrebbe avuto risultati positivi a causa dell'allora già avvenuta prescrizione. Inoltre, il ricorrente non ha potuto far valere circostanze particolari che giustificassero il ritardo nell'adire le vie legali. Secondo la Corte i motivi della prescrizione dell'azione penale valgono *mutatis mutandis* anche per le pretese civili. Irrricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Sher e altri contro la Gran Bretagna](#) del 20 ottobre 2015 (n. 5201/11)

Diritto all'esame della legittimità della privazione della libertà (art. 5 par. 4 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); lotta contro il terrorismo.

Il caso riguarda l'arresto e l'incarcerazione dei ricorrenti, tre cittadini pachistani, nell'ambito di una misura antiterrorismo. I ricorrenti sono stati incarcerati per 13 giorni prima di essere rilasciati senza che fosse stata formulata alcuna accusa. In questo lasso di tempo sono comparsi due volte di fronte al giudice che ha prolungato il fermo. A seguire i ricorrenti sono stati trasferiti in un istituto per la carcerazione amministrativa. Infine sono volontariamente tornati in Pakistan.

Innanzitutto alla Corte i ricorrenti hanno contestato le audizioni in merito alla richiesta di proroga della carcerazione, in quanto sarebbero stati privati di alcuni mezzi di prova e una delle audizioni sarebbe stata condotta per breve tempo a porte chiuse. I ricorrenti hanno inoltre lamentato che è stata condotta una perquisizione domiciliare durante la loro carcerazione.

La Corte ha riconosciuto che le autorità britanniche all'epoca dei fatti temevano un imminente attacco terroristico, per sventare il quale stavano procedendo a indagini estremamente complesse. Dato che il terrorismo rientra in una categoria particolare, la Corte ritiene che l'articolo 5 paragrafo 4 CEDU non vada applicato in modo da impedire un'udienza a porte chiuse o da causare ingenti difficoltà alle autorità nella lotta contro il terrorismo. Nel caso in esame, il pericolo di un imminente attacco terroristico e motivi di sicurezza nazionale avrebbero giustificato la limitazione dei diritti dei ricorrenti nel merito del procedimento per la proroga dell'incarcerazione e la perquisizione domiciliare sulla base di un ordine di perquisizione formulato in modo più ampio. Inoltre, sono stati presi sufficienti provvedimenti per evitare il rischio di arbitrarietà, sia in merito al procedimento per la proroga della carcerazione, condotto in un contesto legale con regole procedurali chiare e dettagliate, sia per quanto riguarda la perquisizione domiciliare che era stata ordinata da un giudice. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (6 voti contro 1); nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Schatschaschwili contro la Germania](#) del 15 dicembre 2015 (n. 9154/10) (Grande Camera)

Diritto ad un processo equo e diritto di interrogare o di fare interrogare i testi a carico (art. 6 par. 1 e 3 d CEDU); impossibilità per l'accusato di ascoltare testimoni.

Il ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto ad un processo equo in quanto né egli stesso né il suo difensore hanno potuto, per tutta la durata del procedimento, interrogare l'unico testimone diretto di un reato di cui era accusato.

La Corte ha trovato che, tenendo conto dell'importanza della deposizione dell'unico testimone oculare di uno dei reati per cui era stato condannato il ricorrente, le misure di compensazione del tribunale competente non siano state sufficienti a permettere una valutazione equa e adeguata dell'affidabilità di dichiarazioni non confermate. In particolare, le autorità di perseguimento penale non avrebbero applicato le garanzie previste dal diritto tedesco, segnatamente la possibilità di nominare un rappresentante autorizzato a partecipare all'audizione dei testimoni da parte del giudice per l'indagine conoscitiva. Violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 d CEDU (9 voti contro 8).

Sentenza [Roman Zakharov contro la Russia](#) del 4 dicembre 2015 (n. 47143/06) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza (art. 8 CEDU); monitoraggio segreto, arbitrario e abusivo di conversazioni telefoniche in Russia.

Il ricorrente, capo redattore di una casa editrice, ha lamentato che i fornitori di telefonia mobile russi sono tenuti per legge a installare un dispositivo mediante il quale le autorità possono eseguire provvedimenti di inchiesta. Ha fatto valere che questo sistema permette una sorveglianza capillare delle comunicazioni dal momento che la legge russa non prevede garanzie sufficienti.

La mancanza di possibilità di ricorso interno, il carattere segreto delle misure di sorveglianza e il fatto che questa situazione riguardi tutti gli utenti di prestazioni di telefonia mobile, giustificano l'indagine della legislazione corrispondente su un piano astratto, ovvero non dal punto di vista di un monitoraggio specifico del ricorrente. Il ricorrente non deve neppure dimostrare che le sue comunicazioni siano a rischio di sorveglianza. Dato che il diritto nazionale non prevede possibilità di reclamo efficaci nel caso si sospetti di essere sottoposti a una sorveglianza segreta, la sola esistenza della norma incriminata costituisce un'ingerenza nei diritti del ricorrente secondo l'articolo 8 CEDU.

La Corte ha stabilito che la norma russa sulla sorveglianza delle comunicazioni non contiene garanzie adeguate ed efficaci contro l'arbitrarietà o il rischio di abuso intrinseco in ogni sistema di sorveglianza segreta. Questo pericolo è particolarmente grande nel sistema russo poiché il servizio segreto e la polizia hanno accesso all'intera rete di comunicazione mobile tramite mezzi tecnici. I rimedi giuridici previsti non sono efficaci perché sono accessibili soltanto a persone che possono dimostrare di essere oggetto di sorveglianza delle comunicazioni. Tuttavia, non è possibile portare tale prova poiché non vi è un sistema di notifica e le informazioni sulle misure di sorveglianza non sono accessibili. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ebrahimian contro la Francia](#) del 26 novembre 2015 (n. 64846/11) (Grande Camera)

Libertà di religione (art. 9 CEDU); mancato rinnovo del contratto di lavoro di una assistente sociale in un istituto pubblico in seguito al suo rifiuto di togliere il velo.

Il caso riguarda il mancato rinnovo del contratto di lavoro di un'assistente sociale in un ospedale poiché rifiutava di togliere il velo islamico durante l'orario di lavoro.

La Corte ha stabilito che per le autorità nazionali portare il velo costituisce una professione dimostrativa della propria religione non compatibile con l'obbligo di neutralità dei dipendenti pubblici nell'espletamento della propria attività. Secondo le autorità nazionali si trattava di tutelare il carattere laico dello Stato e di proteggere così i pazienti dell'ospedale da qualsivoglia rischio di influenza o parzialità in nome della loro stessa libertà di religione.

La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non hanno superato il margine di apprezzamento in materia di cui dispongono, stabilendo che le convinzioni religiose della ricorrente sono incompatibili con l'obbligo di non metterle in mostra e dando priorità all'obbligo di neutralità e imparzialità dello Stato. Nessuna violazione dell'articolo 9 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Couderc et Hachette Filipacchi Associés contro la Francia](#) del 10 novembre 2015 (n. 40454/07) (Grande Camera)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna contro la pubblicazione di informazioni sulla vita privata del Principe Alberto di Monaco.

Il caso riguarda la condanna del settimanale Paris-Match per la pubblicazione di informazioni sulla vita privata del Principe Alberto di Monaco.

Tenendo conto della natura delle informazioni interessate, per la Corte i ricorrenti avrebbero in particolare contribuito a un dibattito di interesse generale. La pubblicazione ha sì interessato la vita privata del Principe Alberto di Monaco, ma l'essenza delle informazioni sarebbe andata oltre i limiti della vita privata. I tribunali nazionali non avrebbero quindi tenuto sufficientemente conto dei principi e criteri della ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare e della libertà di opinione. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kudrevicius e altri contro la Lituania](#) del 15 ottobre 2015 (n. 37553/05) (Grande Camera)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); condanna di agricoltori che avevano bloccato un'autostrada.

Il caso interessa la condanna di cinque agricoltori a una pena detentiva con la condizionale pari a sessanta giorni per sommossa dovuta all'organizzazione di una manifestazione che aveva seriamente interferito nell'ordine pubblico. Anche se i ricorrenti non avessero usato la violenza e incitato altri alla stessa, il blocco quasi totale di tre importanti autostrade con grave inosservanza degli ordini della polizia e degli interessi e dei diritti degli utenti della strada costituisce un comportamento che, sebbene meno grave della violenza fisica, può essere considerato «riprovevole». Tenendo conto del margine d'apprezzamento concessogli in tali situazioni, lo Stato era chiaramente autorizzato a considerare prioritario l'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico rispetto a quello dei ricorrenti di erigere blocchi stradali per permettere agli agricoltori di sbloccare una situazione di stallo nelle trattative con il Governo. Nessuna violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Decisione [M'Bala M'Bala contro la Francia](#) del 20 ottobre 2015 (n. 25239/13)

Diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU); spettacoli negazionisti e antisemiti.

Il caso riguarda la condanna di Dieudonné M'Bala M'Bala, un comico impegnato politicamente, per aver pubblicamente ingiuriato persone di origine o religione ebrea.

A termine di un suo spettacolo il ricorrente ha invitato sul palco un accademico pluricondannato in Francia per le sue tesi negazioniste e revisioniste, in particolare per aver negato l'esistenza delle camere a gas nei campi di concentramento, in modo che potesse ricevere l'applauso del pubblico e il «premio per l'infrequentabilità e la sfacciataggine». Tale premio era rappresentato da un candelabro con tre braccia, su ognuna delle quali era posta una mela, e veniva consegnato da una comparsa, rappresentante un ebreo deportato in un campo di concentramento, che indossava un pigiama a strisce su cui era cucita una stella gialla con la scritta «ebreo» e che era chiamato «veste di luce».

La Corte ha ritenuto che un tale spettacolo, anche se inteso come satirico e provocativo, non rientra nella sfera dell'articolo 10 CEDU e che si tratta piuttosto di una dimostrazione di odio

e antisemitismo e di una messa in discussione dell'olocausto. Inammissibile (decisione a maggioranza).